

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 089/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 7 novembre 2013,
ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Avv. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dott. Luigi Caso, Prof. Avv. Paolo Tartaglia, Prof. Avv. Alessandro Zamponi – Componenti; Sig. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1 RICORSO DELL’A.S.D. SAN FELICE GLADIATOR (GIÀ G.S.D. CAPRIATESE) AVVERSO LE SANZIONI:

- DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014;

- DELL’AMMENDA DI €5.000,00,

INFLITTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. IN ORDINE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE SIG. MARIO CIPRIANI ED AL PROPRIO TESSERATO SIG. ANDREA GIANLUCA PIOVAN, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 94 N.O.I.F. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 8, COMMI 6 E 11 E 1, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 8042/227PF12-13/AM/MA DEL 6.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 19.7.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. San Felice Gladiator di San Felice a Canello (Caserta). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL’A.S.D. PRO PIACENZA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, PRO PIACENZA/VIRTUS CASTELFRANCO DEL 5.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 13 del 9.10.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Pro Piacenza 1919 di Piacenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL’A.S.D. SAN FELICE GLADIATOR AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA SAN FELICE GLADIATOR/SAN SEVERO DEL 15.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 9.10.2013)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. San Felice Gladiator di San Felice a Cancellò (Caserta) annulla la delibera impugnata e rimette gli atti al Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale per l'esame del merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL CALC. BETTINI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE IN RELAZIONE ALLA GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE, PONDERANO/VIRTUS VERCELLI DEL 19.05.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 8489/115PF 12-13/MS/VDB DEL 24.6.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 4.10.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Bettini Domenico, riduce la sanzione inflitta a mesi 2 di squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL'A.S.D. CHIAVARI CALCIO CAPERANA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CHIAVARI CALCIO CAPERANA/LAVAGNESE 1919 DEL 20.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 23.10.2013)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Chiavari Calcio Caperana di Chiavari (Genova), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Avv. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Serapio Deroma, Avv. Alessandro Luciano, Prof. Avv. Paolo Tartaglia – Componenti; Sig. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6. RICORSO DELL'U.S. PALESTRINA 1919 S.S.A.R.L.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DELLA PENNA CLAUDIO SEGUITO GARA OLBIA/PALESTRINA DEL 20.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 23.10.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Palestrina S.S.A.R.L.D. di Palestrina (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELL'A.S.D. OLBIA 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. MASIA MARIO SEGUITO GARA OLBIA/PALESTRINA DEL 20.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 23.10.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Olbia 1905 di Olbia (Oristano). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**8. RICORSO DEL S.S.D. CITTA' DI MESSINA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:
- DELL'INIBIZIONE DI GIORNI 15 AL SIG. CONTI NIBALI ELIO DOMENICO,
PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ;**

- DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE, SANZIONI RISPETTIVAMENTE INFLITTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA, A.C.R. MESSINA/CITTÀ DI MESSINA DEL 26.9.2012, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 11790/409PF 12-13/SP/BLP DEL 19.9.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 21.10.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S.D. Città di Messina S.r.l. di Messina. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DELL'U.S.D OLGINATESE AVVERSO LE SANZIONI:

**- DELL'INIBIZIONE DI GIORNI 30 AL SIG. FLAVIO EMILIO RADAELLI;
- DELL'AMMENDA DI €1.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE,
PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE:
- DELL'ART. 10, COMMA 3BIS, C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 12) PAG. 5 DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 123 DEL 2.4.2012 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI;
- DELL'ART. 4 COMMA 1, C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA;
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8760/1062PF 12-13/AM/FDA DEL 27.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 24/CDN del 10.10.2013)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Olginatese di Olginate (Lecco), annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DEL F.C. CIVITANOVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO DA SCONTARE IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE ED AMMENDA € 2.500,00 SEGUITO GARA CIVITANOVESE/TERMOLI DEL 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 30.10.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Civitanovese 1919 di Civitanova Marche (Macerata). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

11. RICORSO DELLA POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. URBANO CORRADO SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/ISERNIA FOOTBALL CLUB DEL 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. 45 del 30.10.2013)

La C.G.F., sentito l'Arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Olympia Agnonese di Agnone (Isernia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 7 novembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete